



COMUNE DI LONDA
PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

Approvato con delibera del Consiglio n. 48 del 16.10.2015



CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i controlli interni del Comune di Londa.
2. Le varie forme di controllo interno sono gestite in modo integrato.
3. Le attività di controllo interno producono report periodici che sono inviati alla Giunta ed al Consiglio e, ove previsto dalla normativa, alla Corte dei Conti e sono pubblicati sul sito internet dell'ente.

Art. 2

Tipologie di controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni è articolato in:
 - a) controllo di regolarità amministrativa;
 - b) controllo di regolarità contabile;
 - c) controllo di gestione;
 - d) controllo sugli equilibri finanziari;
2. Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione. Le modalità sono disciplinate nel piano anticorruzione, di cui alla legge n. 190/2012. In ogni caso, le attività che saranno individuate a maggiore rischio di corruzione sono impegnate a trasmettere informazioni aggiuntive al controllo interno.

Art. 3

Finalità del sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni è diretto a:
 - valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo una conoscenza adeguata dell'andamento complessivo della gestione (controllo strategico);
 - verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
 - monitorare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari);
 - monitorare il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (controllo sulla qualità dei servizi erogati).
 - verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (controllo sulle società partecipate).

Art. 4

Soggetti del sistema dei controlli interni



1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale dell'ente, i Responsabili di Servizio, il Responsabile del sistema dei controlli interni all'uopo nominato con apposito atto del Presidente, le strutture cui sono affidati da appositi atti aventi natura organizzativa compiti specifici nella materia dei controlli, il Nucleo di valutazione ed il revisore dei conti.

CAPO II **CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Art. 5

Fasi del controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si realizza nella fase preventiva alla adozione delle deliberazioni e determinazioni e nella fase successiva alla adozione di tutti gli atti amministrativi.
2. Nella fase preventiva della formazione delle deliberazioni esso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. Il controllo di regolarità amministrativa verifica la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato nella parte motiva della deliberazione. Nelle determinazioni si deve dare espressamente atto della regolarità tecnica.
3. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni.
4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario generale, che si avvale del supporto del Responsabile del sistema dei controlli e della struttura cui sono affidati da appositi atti aventi natura organizzativa compiti specifici nella materia dei controlli. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili di servizio. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale.
5. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato sugli atti di cui al comma precedente scelti mediante sorteggio annuale in misura pari a un numero minimo di 3 per ciascun servizio. E' fatta comunque salva la facoltà di procedere al controllo di ulteriori atti.
6. Il Segretario generale, avvalendosi del supporto del Responsabile del sistema dei controlli e della struttura cui sono affidati da appositi atti aventi natura organizzativa compiti specifici nella materia dei controlli, predispose un rapporto annuale che viene trasmesso ai Responsabili di servizio, al Revisore dei conti, al nucleo di valutazione, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Presidente. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i Responsabili di servizio settore devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi.

Art. 6

Fasi del controllo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo *parere* previsto dall'articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario



esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la copertura finanziaria.

CAPO III

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 7

Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 8

Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo.

Art. 9

Struttura operativa

1. Il controllo di gestione è svolto con il concorso del Nucleo di Valutazione, dei Responsabili di Servizio e da un'apposita struttura intersettoriale che si avvale di unità di personale appositamente individuate con atto del Segretario Generale.

Art. 10

Periodicità e comunicazioni

1. La verifica dell'attività della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con riferimento all'intero esercizio finanziario secondo modalità operative stabilite dalla struttura operativa di cui all'art. 9.
2. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Responsabile del sistema dei controlli trasmette il referto ai Responsabili di servizio ed alla Giunta Comunale.
3. Al termine dell'esercizio, il Responsabile del sistema dei controlli trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 11

Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo della gestione si sviluppa per fasi:
 - a. approvazione del Programma esecutivo di Gestione contenente i singoli obiettivi assegnati ai vari Responsabili;
 - b. nel corso dell'esercizio i soggetti di cui all'articolo 9 svolgono la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, vengono individuati eventuali interventi correttivi. Il Responsabile del sistema dei controlli interni redige il relativo *referto* e lo comunica alla Giunta.

CAPO IV

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 12



Direzione e coordinamento del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il Responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario.
3. Alle scadenze previste dalla normativa vigente, il Responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
4. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.
5. Partecipano all'attività di controllo l'Organo di revisione, il Segretario generale e, qualora richiesti dal Responsabile del servizio finanziario, i Responsabili di Servizio.

Art. 13

Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f. controllo sulla gestione di cassa;
 - g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

Art. 14

Fasi del controllo

1. Il Responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari con le scadenze di cui all'articolo 12 comma 3.
2. Il Responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'Organo di revisione.
3. Nei successivi cinque giorni, il verbale, è trasmesso ai Responsabili di Servizio ed alla Giunta Comunale affinché, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Art. 15

Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.



Art. 16

Pubblicità delle forme di controllo interno

1. I report sulle varie forme di controllo interno sono pubblicati in una apposita sezione del sito internet dell'ente.

CAPO VI

GESTIONE ASSOCIATA

Art. 17

Gestione associata dei controlli interni

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La responsabilità per tutte le forme di controllo interno rimane in capo al soggetto che ad esso presiede per ogni singolo ente.
3. Le convenzioni disciplinano, in particolare, le modalità di effettuazione delle varie forme di controllo interno e le procedure attraverso cui viene garantito il confronto tra i dati emersi nei singoli enti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 18

Entrata in vigore, integrazioni, abrogazioni pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. Esso è pubblicato sul sito internet dell'ente.
3. Gli articoli relativi al controllo contabile, degli equilibri finanziari e del controllo di gestione integrano il vigente regolamento di contabilità.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.